

Protocollo P-2896/III.01 **Raccomandata AR**

Data 13 GIU 2008

Rif.

Oggetto

Spett.le INAIL
Direzione Centrale delle Risorse Umane
P.le Pastore 6
00144 ROMA

Federazione Nazionale Collegi IPASVI

00184 Roma
Via Agostino Depretis 70
Telefono 06/46200101
Telefax 06/46200131
Cod. Fisc. 80186470581

Ufficio di Bruxelles
70 Coudenberg
B-1000 Bruxelles

Sono pervenute a questa Federazione Nazionale diverse note da parte di dipendenti INAIL, dislocati sul territorio nazionale e regolarmente iscritti all'albo degli infermieri tenuto dai vari Collegi provinciali, con le quali si lamentava che nel contratto integrativo firmato nel 2007 il personale infermieristico viene denominato "*personale di collaborazione sanitaria*", inoltre molto spesso in atti ufficiali una ulteriore denominazione è "*personale paramedico*" "*personale para-sanitario*" "*parasanitari*" in contrasto con la normativa vigente.

Si lamenta altresì la non previsione in organico della figura del "dirigente infermieristico".

In relazione a questi due tipi di problematiche sollevate si fa presente quanto segue.

In via generale occorre rilevare che la disciplina del rapporto di lavoro è la risultante della combinazione delle regole dettate dal contratto individuale, dai contratti collettivi e dalla legge,

Il Codice civile all'art. 1322 dispone che le parti possono liberamente determinare il contenuto del contratto "nei limiti imposti dalla legge". In sostanza dunque i contratti collettivi data la loro natura privatistica sono subordinati alle leggi, agli atti aventi valore di legge e ai regolamenti.

Tanto premesso quindi sembra logico dedurre che la questione della relazione tra contratto collettivo e la legge è impostata nel senso che l'autonomia privata collettiva è subordinata alla legge.

Con la legge 42/1999 per la prima volta l'attività di infermiere ha avuto un suo pieno riconoscimento sul piano giuridico e formale. Inoltre è stata fatta definitivamente chiarezza sul ruolo di tale professionista e sulla sua autonomia, riconoscendone la validità sul piano normativo e sociale.

La legge 42/99, peraltro, non riguarda solo gli infermieri professionali: da un lato infatti, abolisce il precedente RD 14/3/1974 n. 225 - che delineava la predetta attività - e, dall'altro, cosa ancora più rilevante, abolisce la superata denominazione di "professione sanitaria ausiliaria" che risaliva addirittura al Testo Unico delle leggi sanitarie del 1934, stabilendo che l'attuale corretta definizione sia quella di "professione sanitaria" di infermiere.

L'esercizio di detta professione, secondo la normativa citata, risulta regolato da tre tipi di norme regolamentari:

- a. profilo professionale dell'infermiere;



- b. ordinamento didattico universitario del corso di laurea;
- c. codice deontologico.

In particolare, a seguito della citata legge, è stata riconosciuta la piena responsabilità nelle decisioni e nelle scelte assistenziali dell'infermiere, che non è più un semplice esecutore ma è soggetto attivo nello svolgimento del proprio lavoro, con responsabilità dirette ben precise.

Ciò diviene evidente in particolare grazie alla lettura combinata del DM 14/9/1994 n. 739 recante il *"Regolamento concernente l'individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell'infermiere"* con la legge 42/1999 e la legge 10/8/2000 n. 251 recante la *"Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione nonché della professione ostetrica"*.

Alla nuova definizione della professione di infermiere, peraltro, a seguito della legislazione sopra ricordata, occorre riconoscere una valenza fondamentale non semplicemente semantica in quanto già l'art. 1 comma 1 della legge 42/1999 afferma esplicitamente che :

"la denominazione professione sanitaria ausiliaria nel testo unico delle leggi sanitarie approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934 n. 1265 e successive modificazioni nonché ogni altra disposizione di legge è sostituita dalla denominazione "professione sanitaria".

Riconoscendo così – di fatto – la titolarità agli infermieri di una attività sanitaria propria e non solo semplicemente di supporto.

Tale autonomia peraltro è ribadita esplicitamente anche nel Regolamento del 1994 laddove – all'art. 1 comma 1 – si segnala nell'individuazione del profilo professionale dell'infermiere che *"...l'infermiere è l'operatore sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante e dell'iscrizione all'albo professionale è responsabile dell'assistenza generale infermieristica"*, esplicitando e rafforzando in modo univoco il concetto di autonomia e di completezza della professione.

Anche la legge n. 251/2000 infine ha confermato il carattere di autonomia e di completezza della professione in parola.

Quanto sopra rilevato consente di ritenere le norme sulla professione infermieristica, norme minime di tutela del lavoratore, che riconoscono allo stesso quella dignità professionale e quella autonomia che non può essergli disconosciuta.

Ne discende che- a seguito dell'entrata in vigore della disciplina in esame – tutti coloro che svolgono attività inerenti le professioni sanitarie come definite nei decreti ministeriali di attuazione devono essere definiti "professionisti sanitari".

E, ciò indipendentemente dalla natura del datore di lavoro e/o del rapporto di lavoro in quanto la legge non distingue tra tali caratteristiche e dunque *ubi lex non distinguit nec nos distinguere debemus*.

Alla luce di quanto sopra rilevato pertanto pare possibile affermare che, a seguito della riconduzione legale della professione infermieristica al novero delle professioni sanitarie ad opera della legge 42/1999, anche gli infermieri impiegati presso l'INAIL debbano essere qualificati – anche nel contratto collettivo applicabile il quale come detto è soggetto alla legge – come professionisti sanitari.

L'INAIL al pari di qualunque operatore del settore deve opportunamente recepire nei propri atti ufficiali e nel contratto collettivo la dizione "professionisti sanitari" in luogo di differenti espressioni indicanti il personale infermieristico a norma dell'art. 1 della legge 42/1999.



Relativamente alla dirigenza occorre rilevare che la menzionata legge n. 251/00 ha sancito l'introduzione di nuove prospettive per la figura dell'infermiere professionale prevedendo in particolare l'introduzione della qualifica di "dirigente infermieristico".

Benché detta normativa non abbia fissato un vero e proprio obbligo per le amministrazioni all'introduzione di detta qualifica dirigenziale sicché queste ultime non sono vincolate nel disporre la creazione di dirigenti infermieristici. (D.Lvo 30/3/2001 n. 165 art. 2 comma 1) si ritiene che a seguito di seria valutazione della pianta organica e delle competenze necessarie per una corretta gestione amministrativa dell'ente è sicuramente possibile prevedere tale figura in organico.

Ritenendo di aver chiaramente espresso le nostre osservazioni, dichiarandoci disponibili ad ulteriori eventuali chiarimenti, si confida nell'intervento di codesto ente nel rispetto della normativa vigente sul territorio nazionale e restando in attesa di riscontro si inviano distinti saluti.

La presidente

Annalisa Silvestro